



N. 1511

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPIONE, RASTRELLI, ZANETTIN, BERRINO, CALANDRINI, ROSA, PELLEGRINO, SIGISMONDI, DE PRIAMO, SATTA, FALLUCCHI, TERZI DI SANT'AGATA, MANCINI, ZULLO, COSENZA, SCURRIA e GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio

ONOREVOLI SENATORI. — Le case rifugio sono strutture a indirizzo segreto, collegate e parallele ai centri antiviolenza, insieme ai quali costituiscono il fulcro di una rete territoriale di servizi specializzati che operano sulla base di una metodologia dell'accoglienza fondata su un approccio di genere e sui principi espressi nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. Nello specifico, le case rifugio forniscono un alloggio sicuro, offrendo la possibilità di impegnarsi in un percorso di allontanamento affettivo e materiale dalla relazione violenta. Il servizio è gratuito, indipendente dal luogo di residenza, garantisce l'anonimato e la riservatezza degli ospiti e permette alle donne che subiscono maltrattamenti fisici e psicologici di avviare un percorso di recupero in una situazione protetta. Tali strutture, quindi, offrono protezione e sostegno concreto alle donne che non dispongono di altre soluzioni abitative possibili per sottrarsi alla violenza dell'*ex partner*.

Le caratteristiche principali e i requisiti minimi sono definiti nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 settembre 2022, che aggiorna l'iniziale intesa del 2014, e indica i servizi essenziali offerti, nonché l'organizzazione interna delle strutture. Secondo un recente rapporto dell'ISTAT risultano attive in Italia 464 case rifugio, con un incremento del 3,1 per cento rispetto al 2022; tuttavia, alcune di esse hanno adottato criteri di esclusione dell'accoglienza delle ospiti, ponendo in

essere pertanto pratiche discriminatorie, illegittime sotto il profilo giuridico, politico ed etico. Le principali cause di esclusione riguardano le donne soggette ad abuso di sostanze stupefacenti e con disagio psichiatrico, ma la forma più grave di esclusione, nonché di velata discriminazione, riguarda tutte le donne e i relativi figli soggetti a disabilità permanente o temporanea determinata da una malattia o infortunio. L'accoglienza delle donne con disabilità, pur essendo prevista nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, è una tematica poco considerata dai gestori delle strutture protette e, talvolta, l'invalidità o disabilità di un ospite diviene causa di esclusione dall'accoglienza a causa della conformazione della casa rifugio. Infatti, in numerose strutture dedicate alla protezione della donna vittima di maltrattamenti e violenze, si registra la presenza di barriere architettoniche che, poste in prossimità degli ingressi, rendono l'accesso agli alloggi piuttosto arduo, e talvolta impossibile, per le donne e gli eventuali figli minori con disabilità di carattere fisico.

Premesso quindi il fondamentale ruolo ricoperto dalle case rifugio all'interno del nostro tessuto sociale, risulta impensabile che donne vittime di violenze e maltrattamenti non possano accedere a strutture essenziali per la salvaguardia della loro incolumità fisica e psicologica per la presenza di barriere architettoniche.

Pertanto il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di eliminare questa fattuale causa di esclusione, che rischia di sfociare in una grave discriminazione, stabilendo all'articolo 1 che tutti gli immo-

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili adibiti a casa rifugio dovranno essere privi di qualsiasi barriera architettonica che impedisca o ostacoli l'accesso delle donne e dei loro figli alle predette strutture.

Dal punto di vista finanziario, infine, l'articolo 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal disegno di legge si provvede,

per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza» di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio)

1. Al fine di promuovere l'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché di assicurare l'omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici, gli immobili da adibire a case rifugio devono essere privi di barriere architettoniche che impediscono o ostacolino l'accesso delle donne e dei loro figli con limitata mobilità, nel rispetto dei criteri definiti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul « Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza », di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

€ 1,00